

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI CHE ATTENGONO ALLA FORMAZIONE PER L'APPRENDISTATO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, DI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLA ALTA FORMAZIONE, COMPRESI I DOTTORATI DI RICERCA E LA SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE DI CUI ALL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 E DELL'ART. 3 DELLA L. R. 18 APRILE 2012 N° 7.

Premesso che:

- l'art. 5 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, prevede che "Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni." e rimanda alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative;
- a seguito del protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 novembre 2004, è stata realizzata, in collaborazione con le Parti presenti nel Comitato d'Indirizzo Regionale all'uopo costituito, la prima fase della sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari (Master di I e II livello) e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS);
- con l'intesa ai sensi dell'art.50 D.lgs 276/03 e s.m.i. siglata il 20 ottobre 2009 fra Regione Lombardia, coordinamento delle province, USR, Università Lombarde e Parti sociali è stata avviata la sperimentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un master di I e II livello e per il dottorato di ricerca;
- a seguito di sottoscrizione il 18 ottobre 2011 dell'accordo tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art 50 D.lgs 276/2003", il cui schema è stato approvato con D.G.R del 28 Luglio 2011, n. 2053, si è resa possibile l'assunzione in apprendistato per il conseguimento di una laurea triennale e magistrale;
- è attualmente in corso la sperimentazione del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 167/2011 che ha visto l'approvazione di progetti di Master di I e II livello, di Dottorato di ricerca e di percorsi per la Laurea;

- le sopra citate sperimentazioni hanno conseguito risultati positivi, in termini di partecipazione dei diversi soggetti (giovani, imprese, università, istituzioni scolastiche e formative), di titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- gli atti di programmazione regionale in attuazione delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", ed in particolare il Documento Strategico Annuale 2012 (DSA), il Piano di Azione Regionale 2012-2015 e l'art 3 della L.R. n°7/2012 considerano prioritario il consolidamento del contratto di apprendistato in tutte le sue forme, come canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e come strumento di sviluppo del capitale umano delle imprese, con particolare attenzione all'accrescimento delle professionalità tecniche superiori.
- la Delibera del 26 ottobre 2012 n° 4326 "Indirizzi per la regolamentazione dell'alto apprendistato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell'art. 3 comma 4 della l. r. 18 aprile 2012 n° 7." definisce gli indirizzi generali e specifici per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- è opportuno creare una stretta collaborazione tra il sistema produttivo e il sistema scolastico anche attraverso l'interazione con i poli tecnici professionali (PTP) al fine di garantire un'interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva.

Premesso altresì che:

- La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 5 D.lgs 167/2011 è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni scolastiche e formative;
- In carenza di specifiche indicazioni della contrattazione collettiva nazionale, potrà essere stipulata secondo i diversi livelli di contrattazione un'intesa tra le Parti sociali, finalizzata ad individuare le qualifiche professionali ai fini contrattuali al cui riconoscimento è finalizzato il contratto di apprendistato, nonché l'inquadramento, il trattamento economico complessivamente indicato;
- Le Parti firmatarie si impegnano a sostenere le aziende nell'individuazione di modalità organizzative e strumenti utili a garantire la gestione dei tempi relativi alle attività formative e di studio, assicurando pertanto all'apprendista un'adeguata alternanza fra studio e lavoro.
- Le Parti firmatarie, riconoscendo la funzione del tutor aziendale come fondamentale per la piena attuazione dell'apprendistato, si impegnano a sostenere e promuovere percorsi di qualificazione per garantire al tutor aziendale i requisiti di cui al CAPO I.

I soggetti sottoscrittori concordano:

- di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l'andamento delle attività oggetto del presente accordo; Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro) a tal fine convoca una cabina di regia costituita da due rappresentanti o loro delegati delle università lombarde e da un rappresentante o suo delegato per ogni soggetto firmatario;
- Di definire l'ordinamento dei profili formativi dell'apprendistato ivi compresa la durata del periodo di apprendistato condividendo le determinazioni che seguono:

CAPO I Disposizioni generali

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" anche attraverso il supporto del tutor aziendale;
- l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel Piano formativo Individuale (PFI) dell'apprendista redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con i soggetti formativi. Se di durata pluriennale, viene articolato in PFI di dettaglio a valenza annuale;
- il **PFI generale** (sottoscritto dall'azienda, dall'istituzione scolastica/formativa/universitaria e dall'apprendista) deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - ✓ il titolo in uscita;
 - ✓ indicazione del tutor aziendale e formativo;
 - ✓ la durata della formazione per ogni anno di durata del contratto;
 - ✓ gli standard formativi di riferimento;
 - ✓ le modalità di erogazione della formazione (soggetto erogatore: istituzione formativa o scolastica o università o azienda di appartenenza; setting: internamente all'impresa oppure totalmente o parzialmente presso l'istituzione formativa o scolastica o universitaria);
 - ✓ la suddivisione delle funzioni e delle modalità di certificazione delle competenze sia intermedie che finali;
 - ✓ la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti direttamente coinvolti: l'apprendista, l'azienda, l'istituzione formativa, scolastica, universitaria o altri soggetti titolati (per quanto di competenza).
- il **PFI di dettaglio** è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor formativo e dall'apprendista. Finalizzato alla pianificazione della formazione sia interna che esterna all'azienda, nonché del processo di valutazione degli apprendimenti, il PFI di dettaglio deve comprendere le tipologie, le metodologie, le modalità, i tempi e l'articolazione delle azioni formative volte allo sviluppo e alla valutazione degli apprendimenti. L'istituzione che sottoscrive il PFI di dettaglio, al fine di verificare l'andamento dell'apprendimento dell'apprendista, si coordina con il tutor

aziendale e opera un monitoraggio periodico delle attività formative svolte internamente all'azienda;

- Al tutor aziendale, in accordo con l'istituzione formativa, scolastica o universitaria, è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo. E' il soggetto che si fa carico dell'affiancamento dell'apprendista durante l'intero percorso formativo con azioni di sostegno individuale, del monitoraggio, della valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PFI dell'apprendista; al tutor competono le seguenti funzioni:
 - ✓ partecipazione ai processi necessari per il bilancio delle competenze in entrata dell'apprendista;
 - ✓ accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi di lavoro;
 - ✓ facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti dell'alternanza formativa tra teoria e pratica;
 - ✓ pianificazione della formazione (interna e esterna) e monitoraggio;
 - ✓ gestione del sistema di relazioni con tutti gli attori coinvolti;
 - ✓ valutazione e attestazione del raggiungimento degli standard di apprendimento (unitamente al soggetto terzo titolato).
- la formazione, definita nel Piano Formativo Individuale (generale e di dettaglio), è svolta internamente all'azienda e/o all'esterno; entrambe le modalità concorrono all'acquisizione degli obiettivi formativi definiti nel PFI;
- la definizione di formazione interna ed esterna attiene al soggetto erogatore: interna se erogata direttamente dall'azienda, esterna se erogata da un soggetto terzo; anche la formazione esterna può essere erogata presso la sede dell'azienda;
- l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere agli standard generali definiti nei successivi CAPI;
- La formazione interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo. Le condizioni necessarie sono il rispetto degli standard generali definiti nei CAPI successivi e la valenza formativa delle attività lavorative svolta in costante presenza con il tutor aziendale;
- la registrazione delle attività di formazione avviene su apposito registro formativo individuale;
- il periodo di formazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. 167/2011 termina con l'esame per il conseguimento del titolo; l'esame deve comunque essere sostenuto entro e non oltre il termine del periodo di formazione indicato nel contratto;
- il raggiungimento degli standard di apprendimento è attestato dall'istituzione scolastica/formativa/universitaria in collaborazione con il tutor aziendale, sulla base delle competenze acquisite nei diversi contesti;
- il titolo rilasciato all'apprendista costituisce certificazione finale del percorso; in caso di interruzione del percorso formativo o di non superamento della prova finale, il soggetto ha diritto a vedersi riconosciuta una certificazione che nel caso dei percorsi di cui al CAPO II, III e IV è rilasciata dall'istituzione formativa, nel caso dei percorsi di cui al CAPO V e VI è rilasciato dalle Istituzioni Universitarie in termini di crediti formativi universitari (CFU). Parimenti in caso di non ammissione agli esami finali.

CAPO II

Diploma di istruzione secondaria superiore

- 1) La durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore non può essere superiore a 36 mesi;
- 2) Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico o professionale gli studenti frequentanti o che hanno frequentato:
 - a. il quarto o quinto anno degli istituti professionali;
 - b.** il quarto o quinto anno degli istituti tecnici.

Possono inoltre essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico o professionale i soggetti dal diciassettesimo anno di età in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- 3) La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda e/o all'esterno, ed è legata al diploma di istruzione secondaria superiore da conseguire attraverso il percorso di apprendistato;
- 4) In nessun caso un apprendista potrà ottenere il riconoscimento di crediti che gli consentano di concludere anticipatamente il percorso per il diploma rispetto all'età minima prevista dagli ordinamenti dei percorsi di studio;
- 5) Il Piano Formativo Individuale (PFI) deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva in accordo con l'istituzione scolastica e con l'apprendista;
- 6) Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor formativo e dall'apprendista;
- 7) L'erogazione della formazione aziendale deve essere conforme ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato ad opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna in possesso di equivalenti competenze;
 - la disponibilità per finalità formativa distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- 8) La formazione, se esterna, deve essere erogata dall'istituzione scolastica autorizzata al rilascio del titolo in esito;
- 9) Ai fini del rilascio del Diploma di istruzione secondaria superiore gli apprendisti sostengono l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui ai punti 2a) e 2b);
- 10) Possono essere ammessi alle prove finali gli apprendisti che abbiano concluso il percorso lavorativo ai fini formativi ed abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal PFI (generale e di dettaglio); il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e l'ammissione alla sessione d'esame è attestato dal tutor aziendale e dall'istituzione scolastica, anche sulla base delle competenze acquisite dall'allievo in contesti non formali ed informali.

CAPO III

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

- 1) la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) non può essere superiore a 30 mesi;
- 2) Il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a complessive 400 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi così come definito dal decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, evidenziandolo inoltre nel Piano Formativo Individuale (PFI);
- 3) Il Piano formativo Individuale deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con i soggetti associati di cui all'art 9 comma 1 lettera b) del DPCM 25 gennaio 2008, e con l'apprendista;
- 4) gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base sono definite dal decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 7 febbraio 2013;
- 5) Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor formativo dei soggetti associati di cui all'art 9 comma 1 lettera b) del DPCM 25 gennaio 2008 e dall'apprendista;
- 6) La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda e/o all'esterno, ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad una delle figure professionali presenti nel decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 7 febbraio 2013;
- 7) l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione, il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna in possesso di equivalenti competenze;
 - la disponibilità per finalità formativa distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva.
- 8) La formazione, se esterna, deve essere erogata dai soggetti associati di cui all'art 9 comma 1 lettera b) del DPCM 25 gennaio 2008.

CAPO IV

Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

- 1) la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del diploma di tecnico superiore non può essere superiore a 36 mesi ovvero 48 mesi per i percorsi formativi di durata massima di sei semestri;
- 2) Il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a complessive 900 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore

proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi così come definito nel DPCM 25 gennaio 2008 e successivi decreti attuativi evidenziandolo inoltre nel Piano Formativo Individuale (PFI);

- 3) Il Piano formativo individuale deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore (ITS) e con l'apprendista;
- 4) gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base sono definite dal decreto interministeriale del 7 settembre 2011;
- 5) Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor formativo dell'Istituto Tecnico Superiore (ITS) e dall'apprendista;
- 6) La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda e/o all'esterno, ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad una delle figure professionali presenti nel Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011;
- 7) l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna in possesso di equivalenti competenze;
 - la disponibilità per finalità formativa distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva.
- 8) La formazione, se esterna, deve essere erogata dall'Istituto Tecnico Superiore (ITS).

CAPO V

Lauree Triennali e Magistrali

- 1) La durata della componente formativa dei contratti in apprendistato non può essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea triennale e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale/ciclo unico;
- 2) Possono essere assunti con contratto di apprendistato gli studenti iscritti a corsi universitari che devono di norma ancora conseguire, al momento dell'assunzione in apprendistato, i seguenti crediti formativi universitari (CFU):
 - laurea (triennale): da 60 a 80 CFU;
 - laurea magistrale/a ciclo unico: da 40 a 60 CFU.
- 3) La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda e/o all'esterno, ed è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato;
- 4) Il Piano formativo Individuale deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con l'istituzione universitaria e con l'apprendista;
- 5) Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor universitario e dall'apprendista;
- 6) l'azienda per erogare la formazione interna deve garantire il seguente standard generale:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà

essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna in possesso di equivalenti competenze.

- 7) La formazione, se esterna, deve essere erogata dall'Istituzione Universitaria.

CAPO VI

Master Universitari di I e II livello e Dottorati di ricerca

- 1) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento di titoli di Master Universitario di I o II Livello non può essere superiore a 30 mesi;
- 2) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca non può essere superiore a 48 mesi;
- 3) tale durata può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che attuano il percorso formativo, di Crediti Formativi Universitari (CFU) derivanti da esperienze formative o professionali precedenti all'avvio del contratto di apprendistato;
- 4) Il Piano formativo Individuale deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con l'istituzione universitaria e con l'apprendista;
- 5) Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor universitario e dall'apprendista;
- 6) l'azienda per erogare la formazione interna deve garantire il seguente standard generale:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna in possesso di equivalenti competenze;
- 7) La formazione, se esterna, deve essere erogata dall'Istituzione Universitaria;
- 8) l'Università riconosce alla formazione a carico dell'impresa almeno il 30% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario.

Letto, condiviso e sottoscritto

Milano, 23 luglio 2013

Regione Lombardia - Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro

Ufficio Scolastico Regionale (USR)

Università degli Studi di Milano

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Università Cattolica del Sacro Cuore

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Brescia

Università Carlo Cattaneo LIUC

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi dell'Insubria

Confindustria

Confcommercio

Confesercenti

Confapindustria

Confcooperative

Legacoop

Confagricoltura

Federazione Regionale Coltivatori Diretti

Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane

Confartigianato

CNA Lombardia

CDO

CGIL

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONFSAL

ANMIC

ANMIL
